

Al Direttore Generale
Dell'ASUR Marche
Via Oberdan n. 2 – Ancona

Oggetto: Dichiarazione ai fini della nomina quale Direttore dell'Area Vasta 3 di Macerata della Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.

La sottoscritta Dr.ssa Daniela Corsi, nata [REDACTED], il [REDACTED], residente [REDACTED], n. [REDACTED] - C.F. [REDACTED]

Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

ai fini della nomina quale Direttore dell'Area Vasta 3 di Macerata della Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.

e presa piena ed esaustiva visione e conoscenza del D. Lgs. 39/2013 nonché del Dlgs 502/92 ss.mm.ii.

DICHIARA

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR 445/2000, e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000;
- consapevole che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) la dichiarazione mendace comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni

Con riferimento alle cause di INCONFIRIBILITA'

1. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/2013¹:

¹ L'articolo 3 del D. Lgs. 39/2013 prevede quanto segue:

1.A coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono essere attribuiti (...) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2.Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconfiribilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfiribilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfiribilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

- x di non essere stato condannato², anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale

ovvero

- di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ma di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dallo stesso articolo 3 del D. Lgs. 39/2013

ovvero

- di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, per il quale è stata pronunciata sentenza anche non definitiva di proscioglimento, e di non incorrere, pertanto, in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 del D. Lgs. 39/2013

2. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 39/2013:

- x di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche³ in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale⁴

3. Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 39/2013:

x di non essere stato candidato, nei cinque anni precedenti, in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendono il territorio della Azienda Sanitaria Unica Regionale interessata dalla nomina

x di non aver esercitato, nei due anni precedenti, la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale

x di non aver esercitato, nell'anno precedente, la funzione di parlamentare

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

² Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna (D. Lgs. 39/2013, art. 3, comma 7)

³ Ai fini della presente dichiarazione, per "incarichi e/o cariche" si intendono le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette e di amministratore delegato, la posizione di dirigente e lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente

⁴ Per "enti di diritto privati regolati o finanziati", si intendono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali la Regione Marche:

- svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione

- abbia una partecipazione minoritaria nel capitale

- finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici

x di non aver fatto parte, nei tre anni precedenti, della giunta o del consiglio della Regione Marche ovvero di non aver ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale⁵ che svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale

x di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessata dalla nomina

4. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 235/2012:

x di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 235/2012⁶

5. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992:

x di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 3, comma 11, del D. Lgs. 502/1992⁷

6. Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 68/1983:

x di non essere stato condannato con sentenza definitiva per violazione della L. 25 gennaio 1982, n. 17 (*Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2*)

⁵ Per "enti di diritto privato in controllo pubblico regionale" si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Regione Marche o di gestione dei servizi pubblici, sottoposti a controllo regionale ai sensi dell'art. 2359 c.c., oppure gli enti nei quali sia riconosciuta alla Regione Marche, anche in assenza di una partecipazione azionaria, potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi

⁶ L'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) prevede che non possano essere nominati dalla Regione, in qualsiasi incarico:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

⁷ Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del D. Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle aziende sanitarie:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Con riferimento alle cause di INCOMPATIBILITA' ⁸

7. Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 39/2013:

x di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale

ovvero

di ricoprire il seguente incarico e/o carica

nel seguente ente di diritto privato regolato o finanziato dal servizio sanitario regionale

x di non svolgere in proprio attività professionale regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale;

ovvero

- ☐ di svolgere in proprio la seguente attività professionale regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale

x che i predetti incarichi, cariche e attività professionali non sono ricoperti o svolti dal coniuge e/o da parenti o affini entro il secondo grado

ovvero

- ☐ che il coniuge/parente/affine entro il secondo grado (*indicare nome, cognome e grado di parentela*)

ricopre il seguente incarico e/o carica

nel seguente ente di diritto privato regolato o finanziato dal servizio sanitario regionale

ovvero

- ☐ che il coniuge/parente/affine entro il secondo grado (*indicare nome, cognome e grado di parentela*)

- ☐ svolge in proprio la seguente attività professionale regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale

⁸ Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, l'interessato dovrà presentare annualmente, dietro apposita richiesta della Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità previste dallo stesso decreto legislativo.

8. Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2013:

- ☒ di non ricoprire la carica di la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare
- ☒ di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Marche ovvero la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale
- ☒ di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Regione Marche
- ☒ di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Marche, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della regione Marche

ovvero

- ☐ di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui all'art. 14 del D. Lgs. 39/2013
-

9.

☒ di non trovarsi in alcuna altra situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

ovvero

- ☐ di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013
-

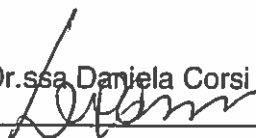
10. Ai sensi dell'art. 3 bis, del D. Lgs. 502/1992:

- ☒ di non essere titolare di altro rapporto di lavoro autonomo;
 - ☒ di essere titolare dei seguenti rapporti di lavoro autonomo:
 - ☒ di non essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente;
 - ☒ di non essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente oltre quello di
-

e di essere consapevole che la cessazione di tale rapporto o l'aspettativa da tale rapporto è condizione per l'acquisizione della carica di DAV 3 di Macerata, dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.⁹

Data 18 DIC. 2020

Dr.ssa Daniela Corsi



⁹ Ai sensi, in particolare dell'articolo 3 bis, commi 8, 10 e 11, del D. Lgs. 39/2013, "il rapporto di lavoro del Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario è esclusivo..."; "La carica di Direttore Generale (o di Direttore di Area Vasta) è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo "la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto".

La sottoscritta Dr.ssa Daniela Corsi, nata ad Ancona, il 13/05/1961, residente a Civitanova Marche (MC), n. 138, 62012 – C.F. CRSDNL61E53A27IN

DICHIARA INOLTRE

1. di essere a conoscenza del fatto che, qualora l'incompatibilità dichiarata al punto 7 della precedente dichiarazione derivi da incarichi e/o cariche ricoperti e/o svolte dal coniuge e/o da parente o affine entro il secondo grado, decadrà dalla nomina se il soggetto interessato non avrà provveduto, entro 15 giorni dalla nomina stessa, a dimettersi dall'incarico o dalla carica incompatibile; tali dimissioni dovranno essere comunicate entro il termine sopra indicato alla casella PEC asur@emarche.it
2. di impegnarsi, se nominato, a scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla nomina, tra la permanenza nell'incarico oggetto della nomina e lo svolgimento di altri incarichi e/o cariche con esso incompatibili in base a quanto dichiarato ai precedenti punti 7, 8 e 9; la scelta, unitamente a copia della lettera di dimissioni, dovrà essere comunicata entro il termine sopra indicato alla casella PEC asur@emarche.it
3. di impegnarsi, se nominato, a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui ai punti da 1 a 9 della precedente dichiarazione, (comprese quelle derivate da incarichi e/o cariche ricoperti e/o svolte dal coniuge e/o da parente o affine entro il secondo grado) dandone immediato avviso alla casella PEC asur@emarche.it

Data 18 DIC. 2020

Dr.ssa Daniela Corsi



Allegati:

- copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità

Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 Reg. UE 2016/679)

1. I dati da fornire da parte dell'interessato vengono trattati per l'assolvimento dei fini istituzionali in materia di nomine;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di definire il procedimento di nomina o designazione;
3. il trattamento riguarda anche dati giudiziari, come previsto dalle norme citate nella dichiarazione medesima, i quali verranno trattati esclusivamente dagli incaricati, e non verranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
4. i dati forniti saranno pubblicati sul sito web dell'Azienda secondo la normativa di riferimento (Reg. UE 2016/679, d.lgs. 196/2003);
5. i dati sono trattati manualmente e con l'ausilio di mezzi informatici e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia di dati trattati. I dati personali sono trattati dai dipendenti e collaboratori di ASUR in relazione agli adempimenti di rispettiva competenza;
6. ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento europeo 2016/679, nei termini e alle condizioni ivi previsti, l'interessato ha diritto: - di accesso ai propri dati personali; - di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano o la limitazione del trattamento degli stessi; - di opporsi al trattamento rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento;
7. titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, con sede ad Ancona, via Oberdan n. 2;
8. responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Affari Generali e Contenzioso dell'ASUR Marche.